

Prot.: 92995/RU

Roma, 29 marzo 2021

A: Tutte le Rivendite di generi di monopolio

A tutti gli Esercizi di vicinato, Farmacie e Parafarmacie

Associazione Italiana Tabaccai

Federazione Italiana Tabaccai

Associazioni di categoria

OGGETTO: Articolo 62 quater, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide.
Informativa.

La legge 30 dicembre 2020, n.178 (legge di bilancio 2021) ha apportato significative modifiche all'art. 62 quater del d.lgs. 504/1995 in tema di:

- vendita al dettaglio anche mediante canali telematici;
- apposizione, dal 1° aprile 2021, del contrassegno di legittimazione sulle singole unità di condizionamento ai fini di garantire la legittimità della relativa circolazione;
- avvertenze sulle singole unità di condizionamento;
- regime amministrativo, contabile, di liquidazione e versamento dell'imposta da parte dei depositari; determinazione della cauzione.

Ciò posto, in particolare, la lettera f) dell'articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha modificato il comma 5 bis all'articolo 62 – quater, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, prevedendo: *“Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione*

IL DIRETTORE GENERALE

alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività."

Al fine di dare attuazione alla citata disposizione normativa e di delineare le modalità di vendita al pubblico dei p.l.i., è stata emanata apposita determinazione direttoriale con la quale vengono disciplinati, anche alla luce delle criticità riscontrate in sede di attuazione della precedente decreto direttoriale prot. n. 47885/RU del 16 marzo 2018, i seguenti aspetti:

- a) Requisiti soggettivi dei soggetti istanti (esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie) e determinazione del contenuto dell'istanza di autorizzazione alla vendita dei p.l.i.;
- b) Modalità di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio territorialmente competente;
- c) Nuovi criteri di determinazione, per gli esercizi di vicinato, del requisito della c.d. prevalenza;
- d) Introduzione dell'obbligo di esposizione di apposita insegna, allo scopo anche di consentire all'utenza una più agevole individuazione degli esercizi autorizzati dall'Agenzia all'effettuazione dell'attività di vendita al pubblico dei p.l.i.;
- e) Disciplina della nuova figura del delegato alla gestione e relativi requisiti soggettivi;
- f) Tipologie dei controlli sugli esercizi autorizzati con indicazione, nelle ipotesi di accertate violazioni, delle relative sanzioni;
- g) Disciplina delle modifiche soggettive, con distinzione tra ipotesi che determinano una mera annotazione sui registri nonché di quelle che comportano la necessaria presentazione di una nuova istanza;
- h) Disciplina dei rinnovi dell'autorizzazione;
- i) Previsione della sospensione cautelare, coerentemente a quanto previsto nell'ambito della disciplina del rapporto concessorio delle rivendite di generi di monopolio.

Poste le superiori considerazioni di ordine generale relative alle novità apportate dalla determinazione direttoriale, si procede ad una disamina degli aspetti sopra indicati.

a) Requisiti soggettivi dei soggetti istanti (esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie) e determinazione del contenuto dell'istanza di autorizzazione alla vendita dei Pli.

L'art. 1 della determinazione direttoriale ha dato attuazione all'espressa previsione normativa di cui all'art. 62 quater comma 5 bis nella parte in cui prevede l'individuazione per gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie, dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite dei generi di monopolio. Tali ultimi requisiti, ivi inclusi quelli di cui all'art. 6 della legge n. 1293/1957, sono stati declinati tenuto conto della possibilità di estendere gli stessi ai soggetti diversi dalle rivendite.

È stata introdotta la previsione della necessaria acquisizione di apposito codice ATECO (non appena verrà istituito dalle competenti autorità) relativo all'attività in parola; al riguardo, tenuto conto che tra le attività commerciali identificate con siffatto codice non rientrano quelle di vendita al dettaglio dei p.l.i., si rende noto che sono in corso presso i competenti organi le attività all'uopo necessarie.

In particolare l'art. 1 dispone che non possono svolgere attività di vendita al pubblico di p.l.i. gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie che versino in una o più condizioni ivi indicate¹.

¹ Art. 1 "1. Sono legittimati alla vendita al pubblico dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina (in seguito definiti p.l.i.) gli esercizi di vicinato, come definiti dall'articolo 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le farmacie e le parafarmacie. Gli esercenti sono tenuti a richiedere per lo svolgimento della predetta attività lo specifico codice ATECO relativo alla vendita di pli, non appena istituito.

2. Non può svolgere attività di vendita al pubblico dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, chi:

1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale;

2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri della Unione Europea;

3) sia inabilitato o interdetto;

4) è sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, ovvero si trova in stato di liquidazione;

5) abbia riportato condanne:

a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative;

b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena;

d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta;

6) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di una attività autorizzata alla vendita al pubblico dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina;

7) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. È in facoltà dell'Amministrazione consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato;

8) sia stato destinatario di un provvedimento di revoca o di decadenza di una autorizzazione rilasciata per la vendita al pubblico dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione.

Si tratta di circostanze da riferire al legale rappresentante della ditta ovvero della società richiedente e che incidono sulla costituzione nonché sulla permanenza di quel vincolo fiduciario tra amministrazione e soggetto. In via esemplificativa, rientrano le condizioni soggettive del richiedente (cittadinanza, età anagrafica, assenza di provvedimenti di inabilitazione/interdizione) ovvero quelle situazioni che non possono non incidere su tale vincolo quali l'aver riportato condanne per taluni reati, incluso il contrabbando.

In tale prospettiva, deve essere sottolineata la previsione relativa all'insussistenza in capo al soggetto istante di *“pendenze fiscali e/o di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili il cui importo sia superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del codice degli appalti. Dalla debitoria devono essere esclusi i carichi oggetto di sospensione o di rateizzazione, per i quali i pagamenti risultino regolari”*.

b) Modalità di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio territorialmente competente. Nuovi criteri di determinazione, per gli esercizi di vicinato, del requisito della c.d. prevalenza

L'art. 2 commi 3 e 4 declina i contenuti dell'istanza da presentare ai fini dello svolgimento dell'attività di vendita al dettaglio; tale istanza deve essere corredata della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3, nonché di apposita dichiarazione di impegno.² Al fine di assicurare

9) *abbia pendenze fiscali e/o di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili il cui importo sia superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del codice degli appalti.*

Dalla debitoria devono essere esclusi i carichi oggetto di sospensione o di rateizzazione, per i quali i pagamenti risultino regolari.

10) *versi in cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”*.

² Art. 2 “1. Gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie di cui all'articolo 1 che intendono esercitare l'attività di vendita al pubblico p.l.i. inoltrano all'Ufficio dei monopoli competente per territorio, l'istanza di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, prima di iniziare l'attività medesima.

2. Nell'istanza sono riportati:

a) *la denominazione della società o della ditta impresa titolare dell'esercizio di vicinato, farmacia o parafarmacia, la sede legale, il numero di partita Iva, il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;*

b) *le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione dell'esercizio;*

c) *il comune, la via ed il numero civico o la località in cui è ubicato l'esercizio, nonché altre, eventuali, attività svolte presso l'esercizio;*

3. All'istanza è allegata:

la dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dalla quale risulti:

a) *che è titolare di esercizio di vicinato, di farmacia o di parafarmacia e che è in regola con le disposizioni vigenti che ne regolano l'attività;*

b) *che non si trova in alcuna delle cause di cui all'articolo 1, comma 2;*

4. All'istanza di cui al comma 1 è allegata, altresì, la dichiarazione del legale rappresentante con la quale si impegna:

a) *nel caso di esercizio di vicinato già attivo ovvero di prossima attivazione, che intende svolgere l'attività di vendita di p.l.i., a rendere, entro quindici giorni dalla fine dei primi sei mesi di attività, decorrenti dalla data dell'autorizzazione, una dichiarazione sostitutiva dalla quale risultino i valori delle vendite registrate dei p.l.i., e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, nonché il valore delle vendite registrate relative ad altre eventuali attività svolte dal medesimo esercizio. I valori delle vendite rilevanti ai fini della prevalenza sono da intendersi al netto delle imposte e tasse.*

IL DIRETTORE GENERALE

uniformità operativa a livello nazionale, sono stati elaborati i nuovi modelli della corrispondente modulistica.

Nel rimandare ai contenuti di cui alla citata disposizione, si sottolineano taluni aspetti in ordine ai contenuti della dichiarazione di impegno.

In particolare, con riferimento agli esercizi di vicinato già attivi o di prossima attivazione che intendano svolgere l'attività di vendita al dettaglio di p.l.i. la dichiarazione della prevalenza dovrà essere riferita ai primi sei mesi di attività (e non più dopo i tre mesi come previsto nella precedente decreto direttoriale prot. n. 47885/RU del 16 marzo 2018); tale dichiarazione dovrà essere inviata al competente ufficio entro 15 giorni successivi al semestre. In particolare, dalla predetta dichiarazione, dovranno risultare *“i corrispettivi da vendite dei p.l.i. e dei dispositivi meccanici ed elettronici, che ne consentono il consumo, nonché i corrispettivi da vendite e prestazioni relativi ad altri beni venduti o altre attività eventualmente svolte dal medesimo esercizio. I corrispettivi delle vendite rilevanti ai fini della prevalenza sono da intendersi quali corrispettivi percepiti al netto di imposte indirette”*.

Con riferimento al requisito della prevalenza, si deve sottolineare che nel relativo computo, alla luce della nuova formulazione dell'art. 62 quater, rientrano i prodotti di cui al comma 1 bis nonché i dispositivi meccanici ed elettronici; la norma non contempla più la previsione, ai fini del predetto calcolo, delle parti di ricambio. Al riguardo si osserva che, la determinazione direttoriale in esame ha precisato che, nel computo della prevalenza, vanno comunque considerate, secondo un'interpretazione ispirata a criteri di ragionevolezza e logicità, le parti funzionali all'utilizzo del dispositivo, che non possono avere altra diversa destinazione senza radicale trasformazione, ossia destinate, in via esclusiva e per intrinseca destinazione d'uso, al funzionamento dei dispositivi elettronici.

Ai fini del controllo in ordine al suddetto requisito, rilevante anche in sede di rinnovo, i soggetti autorizzati sono tenuti a provvedere alla registrazione giornaliera dei corrispettivi di cui sopra in

-
- b) a verificare, con appropriate modalità ivi inclusa l'acquisizione di idonea certificazione rilasciata dal produttore, che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina commercializzati, siano conformi alle disposizioni dell'articolo 21, commi 6, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, e successive modificazioni;*
- c) ad osservare il divieto di vendita ai minori dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, e a verificare la maggiore età dell'acquirente, richiedendo, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta; qualora la vendita sia effettuata mediante distributori automatici, a dotare gli stessi di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente;*
- d) ad osservare il divieto di vendita ovvero di detenzione di foglie, infiorescenze, oli, resine o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa o comunque sostanze con efficacia drogante o psicotropa;*
- e) a comunicare, entro quindici giorni, le variazioni relative agli elementi identificativi di cui all'articolo 2 al comma 2 lettere a), b) e c);*
- f) a comunicare entro quindici giorni l'eventuale nomina del soggetto delegato alla gestione, qualora tale designazione non sia stata effettuata al momento dell'istanza;*
- g) a comunicare al competente Ufficio territoriale eventuale rinuncia all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina. “*

apposito registro secondo quanto previsto nell'art. 9, salvo che i medesimi adempiano agli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante utilizzo degli strumenti che garantiscono la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel citato articolo. Ciò anche al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'Agenzia.

Viene inserita, in aggiunta a quanto già previsto nella precedente disciplina, la previsione:

- relativa all'impegno di *“osservare il divieto di vendita ovvero di detenzione di foglie, infiorescenze, oli, resine o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa o comunque sostanze con efficacia drogante o psicotropa”*³;
- relativa all'obbligo di comunicare entro 15 giorni l'eventuale nomina del delegato alla gestione, qualora tale comunicazione non sia effettuata all'atto dell'istanza.

E' stato precisato, con riferimento all'obbligo di garantire la conformità dei prodotti alle disposizioni di cui al d.lgs 6/2016, che tale obbligo è da intendersi assolto mediante acquisizione di idonea certificazione da parte del produttore.

c) Introduzione dell'obbligo di esposizione di apposita insegna, allo scopo anche di consentire all'utenza una più agevole individuazione degli esercizi autorizzati dall'Agenzia all'effettuazione dell'attività di vendita al pubblico dei pli.

Una significativa novità introdotta con la determinazione direttoriale in commento attiene all'introduzione dell'obbligo di esposizione (art. 4 comma 8) da parte dei soggetti autorizzati alla vendita al pubblico dei p.l.i. di apposita insegna che, tra l'altro, deve prevedere il numero ordinale relativo all'esercizio. Si fa presente che sono in corso attività tese ad individuare soluzioni tecnologiche finalizzate all'attribuzione agli esercizi già autorizzati, oltre che ai nuovi, di apposita numerazione ordinale, avente base comunale, nonché di un codice che identifichi univocamente l'esercizio. A valle della suddetta attività, verranno impartite specifiche istruzioni.

Sarà, successivamente, cura del competente ufficio dei Monopoli comunicare ai soggetti autorizzati, nell'ambito territoriale di riferimento, la numerazione ordinale identificativa dell'esercizio, assegnando un termine non inferiore a 45 giorni ai fini dell'adeguamento all'obbligo di affissione dell'insegna.

Scopo della disposizione in esame è di consentire all'utenza di riferimento di identificare in modo inequivocabile gli esercizi autorizzati dall'Agenzia all'effettuazione dell'attività di vendita al dettaglio di p.l.i.. Del resto, tale obbligo costituisce espressione di una ben precisa attività di definizione e controllo della rete di vendita di p.l.i. al pubblico e, dunque, della rilevante attività

³ Ciò anche alla luce delle recenti pronunce della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

svolta dall'Agenzia sia in fase di rilascio dell'autorizzazione che di rinnovo della stessa, anche nella prospettiva di garantire la sicurezza e la salute pubblica.

d) Disciplina della nuova figura del delegato alla gestione e relativi requisiti soggettivi.

La determinazione direttoriale in commento introduce la figura del soggetto delegato alla gestione. In particolare *“nei casi in cui sussista una molteplicità di punti vendita intestati al medesimo titolare, ovvero nel caso di un unico punto vendita laddove il titolare si avvalga stabilmente di un terzo soggetto per le attività di vendita dei p.l.i., è fatto obbligo di nominare un delegato alla gestione”*. Il legale rappresentante è tenuto a comunicare tale nomina, in sede di richiesta di autorizzazione ovvero in un momento successivo alla stessa, all'ufficio territorialmente competente che procederà alla relativa annotazione nel registro di cui all'art. 4 co. 6; in entrambi i casi, dovrà essere inviata dichiarazione resa dal delegato alla gestione recante le generalità del delegato, il comune la via ed il numero civico in cui è ubicato l'esercizio, nonché dichiarazione sostitutiva relativa all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 comma 2. Viene precisato che non può svolgere l'incarico di delegato alla gestione chi versi in una delle predette cause; resta salva la facoltà del titolare di nominare altro soggetto in possesso dei prescritti requisiti.

La figura del delegato alla gestione rappresenta il punto di equilibrio tra la insindacabile autonomia dell'imprenditore nella scelta del modello organizzativo più appropriato e una parcellizzazione degli obblighi di legge in capo ad una pluralità di addetti. Ne discende che, specie nei casi in cui sussista una molteplicità dei punti vendita intestati al medesimo titolare, l'attenuazione dell'elemento personalistico della gestione rischierebbe di determinare uno scollamento tra titolarità dell'esercizio e gestione della attività ivi svolte.

L'individuazione del delegato alla gestione, quale titolare della posizione di controllo, trova la sua ragione d'essere anche nella natura degli interessi tutelati, *in primis* il divieto di vendita ai minori e la tutela della salute pubblica; la effettiva salvaguardia di tali interessi richiede e impone una sorveglianza concreta e costante da parte del personale addetto alla vendita tenuto alla verifica della maggiore età dell'acquirente, richiedendo, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità (tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta).

La comunicazione del nominativo del delegato alla gestione consente, inoltre, al competente Ufficio territoriale di conoscere *ex ante* il soggetto presente presso il punto vendita e, quindi, di assicurare una più efficace ed incisiva azione sotto il profilo dei molteplici controlli a cui sono sottoposti i soggetti autorizzati alla vendita di prodotti liquidi per inalazione ai sensi dell'articolo 62 quater, comma 5-bis, del d.lgs 26 ottobre 1995, n. 504.

È di tutta evidenza infatti che i controlli nonché le verifiche di natura contabile richiedono la presenza del titolare della ditta/società ovvero, in mancanza, di apposito soggetto qualificato (delegato alla gestione).

e) Modifiche soggettive della titolarità dell'esercizio autorizzato alla vendita Pli.

Si è ritenuto opportuno, in sede di disciplina della rete di vendita p.l.i., prevedere apposita regolamentazione differenziata delle modifiche di tipo soggettivo, distinguendo le seguenti fattispecie:

- **mutamento della figura del legale rappresentante:** in tal caso, l'art. 6 comma 2 prevede che l'Ufficio territoriale procederà all'annotazione sul registro di cui all'art.4 comma 6 "*previa acquisizione da parte del nuovo legale rappresentante della dichiarazione di cui all'art. 2 comma 3 nonché della dichiarazione di impegno di cui all'art. 2 comma 4 lett b), c),d), e), f) g)*".
- **variazione della ragione sociale o della denominazione dell'impresa, nonché delle ipotesi di operazioni societarie di carattere straordinario:** in siffatta ipotesi, l'art. 7 prevede che "*il legale rappresentante presenti, entro 15 dall'intervenuta modifica, una nuova istanza corredata di tutti gli elementi prescritti dagli artt. 1 e 2. A decorrere dall'intervenuta modifica il nuovo soggetto è provvisoriamente legittimato alla vendita*". Tale previsione trova la sua ratio nella circostanza che, nei casi sopra indicati, sussiste un nuovo soggetto giuridico, formalmente distinto dal precedente, cui dovrà essere ascritta l'attività di vendita al pubblico di p.l.i.. Nelle more del rilascio della nuova autorizzazione, viene garantita in via provvisoria la salvaguardia e la continuità dell'attività commerciale svolta, anche allo scopo di garantire il corretto approvvigionamento di tali prodotti da parte dell'utenza.

h) Tipologie dei controlli sugli esercizi autorizzati e relative sanzioni.

La determinazione direttoriale, all'art. 5, definisce le tipologie di controlli e le relative sanzioni applicabili in ragione delle eventuali violazioni accertate. Il meccanismo delineato nella citata disposizione è ispirato ad un principio di gradualità e proporzionalità della sanzione e trova la sua ragion d'essere nel rapporto di fiducia che si instaura tra Amministrazione e soggetto autorizzato. La effettiva determinazione della sanzione implica l'esercizio di discrezionalità da parte dell'Ufficio procedente, nella misura in cui spetta a quest'ultimo valutare, sulla base delle circostanze di fatto e dell'eventuale recidiva, la sanzione in concreto applicabile.

In particolare, ferme restando talune fattispecie già previste nel decreto del 2018, si segnalano le seguenti nuove previsioni:

- comma 1 lett. b): è prevista la decadenza dell'autorizzazione nel caso in cui non sussistevano ab origine i requisiti soggettivi di cui all'art. 1; è altresì prevista la revoca nell'ipotesi insussistenza sopravvenuta dei medesimi;

IL DIRETTORE GENERALE

- comma 1 lett. c): nell'ipotesi di vendita di p.l.i. privi di contrassegno di legittimazione ovvero delle avvertenze (a decorrere dalla data di vigenza del relativo obbligo di apposizione), viene prevista la sospensione dell'autorizzazione fino ad un massimo di 30 giorni, fermo restando che, nei casi in cui la condotta posta in essere presenti aspetti connotati da particolare gravità ovvero nei casi di recidiva, potrà essere irrogata la sanzione della revoca; restano ferme le disposizioni di cui agli artt. 291 bis e ss. del D.P.R. n. 43/1973;
- comma 1 lett. e): è stato previsto analogo meccanismo di gradualità sanzionatoria nell'ipotesi in cui vengano commercializzati prodotti in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 comma 4 lett. b) che espressamente pone l'obbligo in capo al titolare dell'autorizzazione di verificare, con appropriate modalità e comunque anche mediante acquisizione di apposita certificazione rilasciata dal produttore, la conformità dei prodotti alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 6 /2016. Tale disposizione mira a garantire, in tutte le fasi della filiera, ivi inclusa la vendita al dettaglio, la tutela della salute pubblica, ponendo in capo ai soggetti coinvolti ben precisi obblighi di protezione e di comportamento;
- comma 1 lett. f): nella medesima prospettiva sopra evidenziata si pone anche la previsione di sanzioni, graduate in ragione della gravità dei fatti contestati, in relazione all'accertata vendita e/o detenzione di foglie, infiorescenze, oli, resine o altri prodotti contenenti sostanze derivate dalla canapa sativa o comunque sostanze con efficacia drogante o psicotropa;
- comma 1 lett. h): prevede la sospensione dell'attività fino ad un massimo di 15 giorni in tutti i casi in cui *“non sono tenuti ovvero resi disponibili i documenti commerciali e contabili, nonché gli ordini di fornitura di cui all'art. 9 comma 2, 3, 4 e 5”*.

La disposizione in argomento prevede inoltre che, nei casi in cui i soggetti autorizzati alla vendita al dettaglio di p.l.i. siano destinatari di un provvedimento di revoca, decadenza o denegato rinnovo, ovvero nel caso di rinuncia del titolare, gli stessi possano cedere i prodotti ad altri soggetti parimenti autorizzati, esclusivamente previa autorizzazione dell'ufficio territorialmente competente.

i) Disciplina dei rinnovi dell'autorizzazione alla vendita al pubblico di Pli

Gli Uffici territorialmente competenti cui è trasmessa, trenta giorni prima della scadenza l'istanza di rinnovo, ne verificheranno la conformità a quanto previsto dall'articolo 10, che rinvia tra l'altro agli articoli 1 e 2, richiedendo le eventuali integrazioni o rettifiche, con sospensione del termine di cui all'articolo 4, comma 1. Di fatto, il rinnovo può essere concesso a condizione dell'accertata verifica dei medesimi requisiti rilevanti ai fini del rilascio. La disciplina del rinnovo è stata oggetto di modifiche rispetto al previgente regime: ai presenti fini, l'ufficio territorialmente competente dovrà verificare il requisito della prevalenza *“avuto riguardo alla media,*

IL DIRETTORE GENERALE

riferita al biennio precedente alla scadenza, dei corrispettivi registrati dalla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, dei dispositivi meccanici ed elettronici, che ne consentono il consumo, nonché delle parti funzionali all'utilizzo del dispositivo, che non possono avere altra diversa destinazione senza radicale trasformazione, rispetto alla media, avuto riguardo al medesimo periodo, dei corrispettivi relativi alle altre cessioni e prestazioni effettuate registrate dal medesimo esercizio”.

Riguardo alle modalità di computo e di controllo del requisito in esame, si rimanda a quanto già osservato al punto sub b).

Sono allegati alla presente informativa - e pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia - i nuovi moduli e fac-simile utilizzabili dagli operatori del settore in relazione alle diverse fattispecie previste nella determinazione direttoriale *de qua*.

p. Il Direttore Centrale
Il Direttore Generale
Marcello Minenna

Allegati: 14